

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
(quadriennio 2006/2009 personale del comparto)

Il giorno 29 del mese di gennaio dell'anno 2010 alle ore 12,00 presso la sede della Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, dato atto che l'ipotesi contrattuale siglata tra le parti in data 21 dicembre 2009 è stata esaminata senza rilievi da parte del Collegio Sindacale nella seduta del 25 gennaio 2010, ha avuto luogo l'incontro per la stipula definitiva del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale relativo al quadriennio 2006-2009 del personale del Comparto Sanità tra le parti sotto indicate:

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

Il Presidente della delegazione di parte pubblica

Dr. Giuseppe Fratto

I Componenti della delegazione di parte pubblica

Avv. Francesco Masciari

Dr. Giuseppe Fico

Rag. Angelo Guzzetti

Dr. Mario Foglia

Per i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e RSU

Scicchitano Salvatore CGIL FP

De Tommaso Giulio CISL FPS

Greco Pasquale UIL FPL

Sarcone Francesco FIALS

Marullo Vincenzo FSI

Giglio Raffaele Nursing Up

Foresta Luigi RSU

PREMESSA

Il presente contratto integrativo aziendale, sottoscritto in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato ed integrato dalla legislazione successiva, nonché del CCNL 7/4/1999 e successivi, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato dell'area del comparto, dipendente dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona..

Le materia oggetto del presente contratto integrativo aziendale (di seguito denominato CCIA) sono quelle espressamente indicate dal CCNL.

Il CCIA entra in vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del testo definitivo dell'intesa concordata tra le parti, salvo eventuali rilievi ai sensi dell'articolo 48 c. 6 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 da parte del Collegio Sindacale.

Art. 1

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Il presente CCIA, definito ai sensi del CCNL per il quadriennio 2006/2009 del Comparto Sanità, si applica a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell'area del comparto dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione definitiva.

Il presente CCIA concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 sia per la parte normativa che per la parte economica.

L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dei lavoratori da parte dell'Azienda con idonei mezzi di informazione, in modo da garantire la più ampia diffusione.

Il presente CCIA conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del nuovo CCIA.

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è demandato al Collegio Sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni dalla conclusione della trattativa, trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto.

Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.

L'azienda si impegna a dare ampia ed adeguata pubblicizzazione a tutto il personale dipendente del presente CCIA, anche tramite la pubblicazione del documento sul sito internet aziendale.

Art. 2

Servizi pubblici essenziali

In caso di sciopero, sono garantiti i servizi pubblici essenziali, in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia pertanto al riguardo si conferma quanto già stabilito all'articolo 2 del CCIA 2002-2005.

Art. 3

Relazioni sindacali

Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell'Azienda e delle rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 6, 7, 7bis, 8, 9, e 42 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.

Al riguardo è confermato quanto già stabilito all'articolo 3 del CCIA 2002-2005. Analogamente è confermato quanto stabilito all'articolo 4 del CCIA 2002-2005 in materia di contrattazione collettiva integrativa, informazione, concertazione e consultazione.

In materia di permessi sindacali si applica quanto al riguardo previsto dal CCNQ 3 agosto 2004, dal CCNQ 26 settembre 2008 per come modificato dal CCNQ del 9 ottobre 2009.

Art. 4 Comitati Paritetici

Si confermano i Comitati Paritetici già previsti all'articolo 5 del CCIA 2002-2005, la loro composizione, le attività, i compiti ed le iniziative sono quelli stabiliti dalla normativa contrattuale nazionale. I su detti Comitati saranno istituiti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente CCIA anche in considerazione che gli stessi allo stato non risultano compiutamente istituiti.

Art. 5 Rapporto di lavoro e norme disciplinari

Le parti concordano di richiamare al riguardo quanto stabilito nel Titolo IV, Capo I, art. 10,11,12,13,14,15 e 16 del CCNL quadriennio 2002-2005 che qui si intendono integralmente riportati e che restano in vigore ove non disapplicate o sostituite dal CCNL 2006-2009.

Art. 6 Mobilità del personale

In materia di mobilità sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 6 del CCIA 2002-2005 a cui si rimanda.

Le stesse sono integrate o sostituite per come previsto all'articolo 3, comma 1, del CCNL 2006-2009 secondo biennio economico 2008-2009.

Art. 7 Aggiornamento professionale

In materia di aggiornamento professionale sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 7 del CCIA 2002-2005 a cui si rimanda.

Art. 8 Politiche di sviluppo e gestione del personale

In attuazione delle disposizioni di cui al CCNL ed al fine di continuare a favorire il processo di riordino e riorganizzazione dell'azienda, già avviato sin dal quadriennio 1994/1997, incrementato nel quadriennio 1998-2001 con la nuova classificazione del personale ed nel quadriennio 2002-2005 con l'attuazione delle disposizioni al riguardo indicate all'articolo 8 del CCIA 2002-2005, le parti concordano nel continuare ad incentivare il percorso di valorizzazione e riqualificazione professionale del personale per il rilancio della qualità dei servizi e delle prestazioni all'utenza, nel limite delle risorse finanziarie disponibili nei relativi fondi contrattuali di cui al Capo II, articoli 8, 9 e 10 del CCNL e specificamente indicate all'articolo 9 del presente CCIA.

Per come espressamente previsto dall'articolo 3 del CCNL 2006-2009 ai fini della progressione economica orizzontale di cui al comma 4 dell'art. 35 del CCNL 7.4.1999, dalla data di entrata in vigore del CCNL, i dipendenti devono essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi; la presente disciplina trova applicazione per le procedure selettive per la realizzazione della progressione economica orizzontale che sono formalmente avviate successivamente alla definitiva sottoscrizione del CCNL 10 aprile 2008.

Per come espressamente previsto dall'articolo 4 del CCNL 2006-2009, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 43/2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento), nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, a far data dall'entrata in vigore del CCNL 10 aprile 2008, ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 del

CCNL 20.9.2001, II biennio economico, è necessario il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento, rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3.11.1999, n. 509 e dell'art. 3, comma 9 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22.10.2004, n. 270, nonché un'esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della L. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di coordinamento di cui sopra.

Art. 9 Fondi Contrattuali

In applicazione delle disposizioni al riguardo contenute nel CCNL del 10 aprile 2008 primo biennio 2006-2007 e del CCNL del 31 luglio 2009, secondo biennio 2008-2009, le parti, dopo ampio esame e confronto, convengono di definire le risorse finanziarie, relative al quadriennio 2006-2009 dei fondi contrattuali aziendali così per come indicate nelle apposite specifiche determinate dirigenziali allegata al presente CCIA per costituirne parte integrante e sostanziale.

Più specificatamente i fondi di cui trattasi sono determinati per come qui di seguito riportato:

1. Fondo art. 8 CCNL 10 aprile 2008 e art. 7 CCNL 31 luglio 2009

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno.

Anno 2006 : € 2.880.032 (determina dirigenziale n. 1343/21.12.2006 Dip. Area Amm.va)

Anno 2007 : € 2.880.032 (determina dirigenziale n. 525/23.04.2008 Dip. Area Amm.va)

Anno 2008 : € 2.421.369 (determina dirigenziale n. 877/30.06.2008 Dip. Area Amm.va)

Anno 2009: € 2.421.369 (determina dirigenziale n. 13/12.01.2009 Dip. Area Amm.va)

2. Fondo art. 9 CCNL 10 aprile 2008 e art. 8 CCNL 31 luglio 2009

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.

Anno 2006 : € 737.085 (determina dirigenziale n. 1015/ 17.7.2008 Dip. Area Amm.va)

Anno 2007 : € 1.126.598 (determina dirigenziale n. 1016/17.7.2008 Dip. Area Amm.va)

Anno 2008 : € 1.077.698 (determina dirigenziale n. 1682/7.12.2008 Dip. Area Amm.va)

Anno 2009 : € 1.077.698 (determina dirigenziale n. 1641/17.12.2009 Dip. Area Amm.va)

3. Fondo art. 10 CCNL 10 aprile 2008 e art. 9 CCNL 31 luglio 2009

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

Anno 2006 : € 4.377.372 (determina dirigenziale n. 0208/16.02.2009 Dip. Area Amm.va)

Anno 2007 : € 4.436.032 (determina dirigenziale n. 0209/16.2.2009 Dip. Area Amm.va)

Anno 2008 : € 4.590.632 (determina dirigenziale n. 1598/2.12.2009 Dip. Area Amm.va)

Anno 2009 : € 4.724.939 (determina dirigenziale n. 1599/2.12.2009 Dip. Area Amm.va)

Art. 10
Utilizzo Fondi e relativi residui non spesi

1. *Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno.*
 - Le parti danno atto che le risorse del fondo, determinate annualmente per come indicato al punto 1 del precedente articolo 9 del presente CCIA, sono stati interamente utilizzati per le finalità stabilite dal CCNL e rendicontati a consuntivo così per come illustrato nell' apposita tabella redatta dal competente Ufficio Personale acquisita agli atti istruttori per il CCIA 2006-2009 – Tabella residui fondo art. 8 CCNL 2006-2009-.
 - Le parti, quindi, danno atto che, così per come risulta dalla citata tabella, non risultano residui non spesi del fondo ex articolo 8 del CCNL per il quadriennio 2006-2009.

2. *Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.*
 - Le parti danno atto che l'istituto della produttività è finalizzato al miglioramento dei servizi e al raggiungimento degli obiettivi annualmente stabiliti dall'Azienda nei piani annuali delle attività aziendali e che per il quadriennio 2006/2009 gli obiettivi aziendali cui correlare l'istituto della produttività sono stati stabiliti così per come indicati nei piani di attività aziendale relativi agli anni 2006-2007-2008 e 2009 adottati, rispettivamente, con deliberazione del Direttore Generale n. 84/2006, n. 66/2007, n. 11/2008 e n. 73/2009 che qui si intendono integralmente richiamati e confermati.
 - Le parti, inoltre, danno atto che le risorse del fondo di cui all'articolo 9 del CCNL 2006-2009, determinate annualmente per come indicato al punto 2. del precedente articolo 9 del presente CCIA, sono stati utilizzati, limitatamente alla sola misura degli acconti mensili già stabiliti dal CCIA 1998-2001 per come modificati con il CCIA 2002-2005 e pertanto a consuntivo di ciascuno degli anni 2006/2009, così per come risulta dalla tabella redatta dal competente Ufficio Personale allegata al presente CCIA, il fondo presenta residui non spesi significativamente rilevanti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili nel medesimo fondo.
 - Si confermano, pertanto, per il quadriennio 2006-2009, le modalità di utilizzo del fondo già stabilite dall'articolo 10 del CCIA 2002-2005.
 - Limitatamente ai residui non spesi degli anni 2006, 2007 e 2008, compatibilmente con le disponibilità di cassa l'azienda si impegna a corrispondere gli acconti nella misura già stabilita dal CCIA 2002-2005 secondo le seguenti modalità:
 - acconto anno 2006 con gli stipendi di gennaio 2010
 - acconto anno 2007 con gli stipendi di febbraio 2010
 - acconto anno 2008 con gli stipendi di marzo 2010
 - gli acconti 2009 sono già stati corrisposti.
 - Il conguaglio attivo o passivo sugli acconti percepiti nonché sulla restante quota del 15% dovrà avvenire entro il termine massimo del 31.12.2010.

3. *Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.*
 - Le parti danno atto che le risorse del fondo di cui all'articolo 10 del CCNL 2006-2009, determinate annualmente per come indicato al punto 3. del precedente articolo 9 del presente CCIA, sono stati utilizzati per le finalità stabilite dal CCNL tenuto conto di quanto al riguardo già stabilito dal CCIA 1998-2001 e dal CCIA 2002-2005 e pertanto a consuntivo di ciascuno degli anni 2006/2009, così per come risulta dalla tabella redatta dal competente Ufficio Personale allegata al

presente CCIA, il fondo presenta residui non spesi rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili nel medesimo fondo.

- Limitatamente ai residui non spesi e nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili le parti concordano di destinare le stesse per come di seguito specificato:
 - a) € 908.880,00 per assicurare la progressione economica orizzontale stabilita dall'articolo 3 del CCNL 2006-2009 per tutti i dipendenti in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
 - b) € 217.376,00 per assicurare progressioni verticali nel limite pari al 20% del personale in servizio al 1.1.2009 in ciascuna categoria per come di seguito riportato:
 - da cat. A a cat. B 16 unità
 - da cat. B a cat. Bs 28 unità
 - da cat. B a cat. C 28 unità
 - da cat. Bs a cat. C 24 unità
 - da cat. C a cat. D 24 unitàTotale 120 unità
 - c) l'attribuzione delle fasce economiche di cui al precedente punto 1 sono attribuite previa selezione valutando la permanenza nella fascia retributiva in godimento e a parità, l'anzianità complessiva di servizio presso l'azienda; le progressioni verticali di cui al punto 2 sono attribuite previa selezione e secondo le procedure ed i criteri già definiti dal precedente CCIA 1998/2001 che vengono integralmente confermati.
 - d) In caso di attribuzione di progressione economica verticale la stessa è da intendersi assorbente della fascia economica attribuita in attuazione del presente CCIA.
 - e) Le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 4 sono sin d'ora destinate per ulteriori progressioni verticali da definirsi con specifico successivo accordo tra le parti.

Art. 11

Organizzazione del lavoro, orario di lavoro e mensa

In materia di organizzazione del lavoro, di orario di lavoro e servizio di mensa si conferma quanto al riguardo già stabilito all'articolo 11 del CCIA 2002-2005 con le seguenti specificazioni ed integrazioni:

- dalla data di entrata in vigore del CCNL 10 aprile 2008, in materia di orario di lavoro valgono le nuove disposizioni di cui all'articolo 5 dello stesso CCNL.
- dalla data di entrata in vigore del CCNL 31 luglio 2009, secondo biennio economico 2008-2009, in materia di mensa valgono le nuove disposizioni di cui all'articolo 4 del medesimo CCNL.
- Dalla data di entrata in vigore del presente CCIA è abrogato il capoverso 9 del comma 5 dell'articolo 11 del CCIA 2002-2005.

Le parti, inoltre, in materia di organizzazione del lavoro, orario di lavoro e mensa, concordano di adottare congiuntamente, entro 30 giorni dalla stipula definitiva del presente CCIA, uno o più regolamenti. Nei medesimi regolamenti sarà inoltre definita la materia relativa al riposo compensativo per le giornate festive lavorate nonché quella relativa alle mansioni superiori.

Art. 12

Modifiche ed integrazioni al sistema disciplinare

Al riguardo si da atto delle modifiche ed delle integrazioni introdotte dall'articolo 6 del CCNL 2006-2009 che qui si intendono integralmente ripetute e confermate quale parte integrante e sostanziale del presente CCIA.

Art. 13
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente CCIA, si applica la vigente normativa nazionale e regionale nonché i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità.

Il presente Contratto viene inviato, ai sensi dell'art. 4 C.C.N.L. 19/04/2004, al Collegio Sindacale.

Le parti si impegnano a correggere, entro 30 giorni dall'approvazione eventuali errori od omissioni materiali.

DICHIARAZIONI A VERBALE N° 1

Le O.S. UIL ha espresso la dichiarazione a verbale n. 1 che si allega in originale.

DICHIARAZIONI A VERBALE N° 2

La O.S. UIL ha espresso la dichiarazione a verbale n. 2 che si allega in originale.

DICHIARAZIONI A VERBALE N° 3

Le OO.SS. CGIL e NURSING UP hanno espresso la dichiarazione a verbale n. 3 che si allega in originale.

DICHIARAZIONI A VERBALE N° 4

La O.S. UIL ha espresso la dichiarazione a verbale n. 4 che si allega in originale.